

LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

***PRESENTATA: DALL'AVV. ELENA GAMBIRASIO, PRESIDENTE
DI AIGA BERGAMO CON IL SOSTEGNO DEGLI AVV.TI ALESSIO
CERNIGLIA E FILOMENA VALERIA CORTESE, PRESIDENTI DELLE
SEZ. AIGA DI NOVARA E VIBO VALENTIA, DEI CONSIGLIERI
NAZIONALI AVV.TI CARLO FOGLIENI E CATERINA GIULIANO ,
NONCHÉ DEI DELEGATI DELLE RISPETTIVE SEZIONI.***



aiga

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE BERGAMO

aiga

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI VIBO VALENTIA

aiga 

Associazione Italiana Giovani Avvocati
SEZIONE DI NOVARA

PREMESSO CHE:

- 1) il sistema adottato dalla Legge n. 247/2012 (cd. “Legge Professionale Forense”) è quello “ordinistico”, basato sull’iscrizione obbligatoria agli albi circondariali di cui all’articolo 17 della predetta Legge, che stabilisce i requisiti per l’iscrizione e le condizioni per il mantenimento;
- 2) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della Legge Professionale Forense gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense che, come precisato dal successivo comma 2, si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio Nazionale Forense;
- 3) Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 della Legge Professionale Forense disciplinano in particolare la durata e la composizione, i compiti e le prerogative, il funzionamento e i compiti del Consiglio Nazionale Forense (CNF);
- 4) ai sensi dell’art. 34, comma 3, della Legge Professionale Forense “*il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 38*”.
- 5) tra i requisiti previsti dal citato articolo 38 per essere eletti al CNF vi è quello dell’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come disciplinato dal precedente articolo 22;
- 6) ai sensi dell’articoli 34, commi 3 e 4, della Legge Professionale Forense ciascun distretto della Corte d’Appello elegge uno o due componenti, a seconda del numero degli iscritti, e più precisamente: un rappresentante per ciascun distretto con meno di diecimila abitanti e di due rappresentanti per ciascun distretto con numero di iscritti pari o superiore a diecimila. A ciascun Consiglio dell’Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino a ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. Risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e, per i distretti con numero di iscritti pari o superiore a diecimila, secondo eletto chi si è “classificato” secondo per numero di voti.

CONSIDERATO CHE:

l’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense non è più adeguato alla rappresentanza istituzionale del sistema ordinistico territoriale e dell’ordine forense nella sua unitaria composizione, come delineata nel summenzionato articolo 24 della Legge Professionale, e soprattutto di tutte le componenti dell’avvocatura,

RILEVATO CHE:

il punto più controverso è proprio il sistema elettorale, quanto ad elettorato attivo e passivo, e la rappresentanza che ne deriva:

- per quanto riguarda l’elettorato passivo, la limitazione di cui ai citati articoli 34, comma 3, e 38 della Legge Professionale (eleggibilità dei soli avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) è infatti anacronistica in quanto impedisce, di fatto, la rappresentanza all’interno del CNF di una parte consistente dell’attuale avvocatura italiana, quella rappresentata dagli avvocati

under 45, a maggior ragione dopo l'introduzione di requisiti più stringenti per potersi iscrivere all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

- per quanto riguarda l'elettorato attivo, l'elezione indiretta dei componenti del CNF attraverso i Consigli degli Ordine territoriali comporta un grave *deficit* di rappresentatività di tutte le componenti dell'avvocatura.

* * * * *

Tanto premesso, il Congresso Ordinario di Messina impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler disporre:

- 1) La modifica dell'art. 38, comma 1, della Legge Professionale eliminando tra i requisiti di eleggibilità dei componenti del CNF l'iscrizione all'albo speciale dinnanzi alle giurisdizioni superiori.
- 2) L'introduzione di un sistema elettorale proporzionale con quoziente di lista di preferenza a base distrettuale, sulla falsa riga delle elezioni dei delegati di Cassa Forense, adeguando il numero dei componenti del CNF al sistema elettorale al fine di garantire la rappresentatività di tutte le componenti dell'avvocatura.

Messina, lì 19.10.2019

Avv. Elena Gambirasio, Presidente AIGA Bergamo

Avv. Carlo Foglieni, Consigliere Nazionale AIGA Bergamo

Avv. Alessio Cerniglia, Presidente AIGA Novara

Avv. Filomena Valeria Cortese, Presidente AIGA Vibo Valentia

Avv. Caterina Giuliano, Consigliere Nazionale AIGA Vibo Valentia